



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 16 di Registro

Seduta del 16/03/2017

OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo alle ore 10:00, nella solita sala delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui all'art.7, comma 9 dello Statuto Comunale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri :

Nome	Pres	Ass
CANEPA ENZO	SI	
ZIONI MONICA	SI	
ROCCA PIERO	SI	
ROSSI SIMONE	SI	
VINAI ANGELO	SI	
AICARDI GIOVANNI	SI	
LEONE LUCIA	SI	
NATTERO PATRIZIA	SI	
RUGGERI FULVIA	SI	
SIGNORIS CESARE	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
BONAVIA ALESSANDRO	SI	
OLIVIERI PIERA	SI	
ARRIGHETTI PAOLA	SI	
NATTERO GIACOMO	SI	
GALTIERI ANGELO	SI	
PARASCOSSO GIOVANNI	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Anna Sacco Botto

Assume la presidenza Patrizia Nattero in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Il presidente invita a trattare il punto n. 8 all'ordine del giorno:
"Tributo sui servizi indivisibili – TASI – determinazione aliquote e detrazione per l'anno 2017."**

Presidente Patrizia Nattero

Relaziona sig. Sindaco?

Sindaco Enzo Canepa

Il capogruppo Lucia Leone.

Consigliere Lucia Leone

La TASI, Tributo sui servizi indivisibili, introdotto con la Manovra Finanziaria per l'anno 2014, è stata oggetto di una profonda rivisitazione operata dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016, in quanto con la predetta norma si è proceduto a reintrodurre l'esenzione dal tributo per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, replicando quanto già previsto, a decorrere dall'anno 2013, per l'IMU e, precedentemente, a decorrere dall'annualità 2008, per la previgente Imposta Comunale sugli Immobili.

La TASI, di conseguenza, ha perduto la logica iniziale per cui era stata introdotta, e cioè la sostituzione dei trasferimenti compensativi, vigenti nel corso dell'anno 2013, connessi alla perdita di gettito generata dall'abrogazione dell'IMU sull'abitazione principale, imposizione prevista per il solo anno 2012.

In definitiva, il senso della residua applicabilità della TASI risiedeva, per l'annualità 2016, nella possibilità di mantenere l'aliquota dello 0,8 per mille per alcune tipologie di immobili quali, in particolare per la nostra realtà, gli immobili a disposizione.

Tale impianto tariffario, malgrado sporadici tentativi di superare il tributo mediante incorporazione dello stesso nell'I.M.U., è stato confermato in toto per l'annualità corrente, dalla Legge 11/12/2016 N. 232, legge di stabilità per l'anno 2017. La medesima norma ha altresì statuito l'obbligo di espressa adozione mediante deliberazione consiliare.

Si rende di conseguenza necessario procedere alla conferma della predetta aliquota, già deliberata per l'anno 2016, evidenziando come gli stringenti vincoli di bilancio, che verranno dettagliatamente esposti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, non possano che imporre tale scelta.

L'occasione è altresì propizia per evidenziare come dalla predetta aliquota TASI vengano escluse numerose tipologie di immobili per le quali non si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore inasprimento fiscale, quali gli immobili concessi in uso gratuito a genitore o figlio, quelli locati a residenti, nonché quelli utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica o alberghiera.

E tutto il resto poi è stato discusso nei capigruppo.

Durante l'intervento esce il Consigliere Galtieri, per cui i presenti sono 16

Presidente Patrizia Nattero

Ringrazio la Cons. Leone e vorrei chiedere solo una cosa, durante l'esposizione del consigliere relazionante che sia di minoranza o maggioranza un po' di silenzio anche per rispetto a quello che dice e per consentire anche alla registrazione di arrivare chiara a casa. Grazie.

Interventi? Nessuno. Cons. Leone procediamo con la votazione? Prego per dichiarazione di voto.

Consigliere Lucia Leone

Favorevole .

Nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'ampio dibattito sopra riportato;

Considerato che la Legge n°147/2013 prevede:

- All'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n°446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- All'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- All'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n°557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Richiamato il comma 669 della Legge 147/2013, modificato dal comma 14 della Legge 208/2015 nei termini seguenti *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “.*

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall' art. 1 comma 1 lettera a) Decreto Legge n°16 (conv. in L. 68/2014) del 06.03.2014 e dal comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014, relativo alla possibilità di applicare, per gli anni 2014 e 2015, una maggiorazione complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che la stessa sia destinata al finanziamento di agevolazioni per l'abitazione principale.

Visto il comma 28 dell'art. 1 della L. 208/2015, che testualmente recita : *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”.*

Visto in particolare l'art. 1 comma 42 lett. b) della Legge 11/12/2016 n. 232 che dispone *“Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”.*

Preso atto delle risultanze del Bilancio di Previsione 2017, in fase di elaborazione, ai sensi delle quali, per poter addivenire al pareggio, si rende necessario ottenere un gettito TASI pari a € 1.100.000,00;

Considerato come tale previsione possa ritenersi in linea con quanto introitato a titolo di TASI per l'anno 2016;

Atteso come tali risorse saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 13,51 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2017, in

corso di formazione, ed illustrati in via preventiva ed indicativa secondo la nuova codificazione introdotta dal D.Lgs. 218/2011 e s.m.ei.

MISSIONE

Ordine pubblico e sicurezza	€ 1.007.993,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 506.746,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 657.690,00
Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	€ 1.713.794,64
Soccorso civile	€ 111.962,00
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 1.185.411,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.928.757,00
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche	€ 1.030.000,00
Gettito TASI previsto	€ 1.100.000,00

Percentuale coperta con gettito TASI 13,51

Rilevato come, sulla scorta dei dati evinti dalla rendicontazione relativa al gettito TASI per l'anno 2016, presente agli atti dell'ufficio tributi, gli obiettivi sopradescritti vengono raggiunti mediante conferma dell'impianto tariffario previsto per l'anno 2016 e quindi tramite applicazione dell'aliquota pari al 2,5 per mille sulle abitazioni principali con detrazione fissa pari a € 200,00, **per i soli casi ancora assoggettati a tributo**, e contestuale ricorso a quanto disposto dal sopra menzionato dall'art. 1 comma 42 lett. b) della Legge 232/2016;

Rilevato altresì che, stante il blocco tariffario previsto dal comma 42 lett. a) dell'art. 1 della legge 232/2016, non trova applicazione la predetta aliquota pari allo 0,8 per mille per alcune tipologie di immobili quali le abitazioni locate a residente, quelle concesse in uso gratuito a familiare di primo grado in linea retta, i negozi, le attività alberghiere e le aree fabbricabili;

Dato atto che la presente è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari 1 (Parascosso), astenuti 3 (Arrighetti, Nattero G., Olivieri), su n. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),

DELIBERA

1. Di fissare le aliquote TASI per l'anno 2017 nella misura seguente:

- a) Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad esse equiparate per legge, e per le relative pertinenze, **limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo**, nella misura del **2,5 per mille**. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del Comune di Alassio, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- b) Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; per l'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, adibito a civile abitazione, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, per l'immobile adibito a civile abitazione posseduto a titolo di proprietà o diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari e seguito di ricovero permanente a condizione che lo stesso non sia locato, **limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo** : nella misura del **2,5 per mille**.
- c) Aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a familiare di primo grado in linea retta nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D, per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C 1 (negozi e botteghe) a condizione che negli stessi sia svolta una attività economica produttiva (commerciale, artigianale, somministrazione, prestazione di servizi vari ecc.) regolarmente autorizzata, con conseguente espressa esclusione degli immobili classificati in categoria C1 sfitti e/o non utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica produttiva per i quali trova applicazione l'aliquota di cui al successivo punto d) , per le aree edificabili, per i terreni incolti e per i fabbricati rurali strumentali all' esercizio dell'attività agricola – **nella misura dello 0,00 per mille**.
- d) Aliquota per le restanti unità immobiliari nella misura dello **0,8 per mille**.
2. Di stabilire la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo, in Euro 200,00, da applicarsi sino a concorrenza dell'Imposta dovuta, . La detrazione trova applicazione anche per le fattispecie sopra descritte al punto 1 lett. b).La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Di stabilire che nel caso in cui l'occupante dell'immobile sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal medesimo nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta.
4. Di stabilire che la TASI non risulta dovuta da soggetti passivi aventi una situazione economica del nucleo familiare inferiore o uguale all'indicatore ISEE pari a € 6.531,07 relativamente all'immobile utilizzato dagli stessi soggetti come abitazione principale, laddove ancora assoggettato a tributo.

5. Di dare atto che il previsto gettito TASI risulta essere destinato a finanziare parte dei costi relativi ai servizi indivisibili, secondo le modalità e nei termini esposti in premessa.

Rientra il Consigliere Galtieri, per cui i presenti sono 17.

Successivamente, su proposta del Presidente,

Attesa l'urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, la cui scadenza è fissata alla data del 31 Marzo;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 15, contrari 2 (Galtieri, Parascosso), astenuti nessuno, su n. 17 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N.2 del 16/03/2017, depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da ditta esterna incaricata, conservata con il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Patrizia Nattero

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Anna Sacco Botto